|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 218 del 26/04/2022

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc101869170)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc101869171)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc101869172)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc101869173)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 3](#_Toc101869174)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 5](#_Toc101869175)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 12](#_Toc101869176)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 14](#_Toc101869177)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**COMUNICAZIONE**

**Nel presente Comunicato Ufficiale sono riportati i risultati ed i provvedimenti disciplinari relativi alle gare del trascorso fine settimana a cui sono presenti Società che devono disputare gare nella giornata di mercoledì 27.04.2022.**

**I risultati ed i provvedimenti disciplinari relativi a tutte le altre gare saranno pubblicati domani mercoledì 27.04.2022.**

**VARIAZIONI AL CALENDARIO**

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

L’ **A.S.D. PIETRALACROCE 73** disputerà le gare interne, a partire dalla 11^ di ritorno, con inizio alle **ore 15,00** **(sabato)**

L’**A.S.D. MALTIGNANO CALCIO** disputerà le gare interne, a partire dalla 12^ di ritorno, con inizio alle **ore 15,30 (sabato)**

L’**A.S. G.M.D. GROTTAMMARE 89** disputerà le gare interne, a partire dalla 11^ di ritorno, con inizio alle **ore 15,00(sabato)**

**Modifiche al programma gare del 01/05/2022**

**CAMPIONATO ECCELLENZA**

Visti gli accordi societari la gara BIAGIO NAZZARO/MONTEFANO CALCIO viene **anticipata a sabato 30 aprile alle ore 16,30**

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

Visti gli accordi societari la gara FILOTTRANESE/OLIMPIA viene **anticipata a sabato 30 aprile alle ore 16,00**

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

Causa concomitanza la gara ELFA TOLENTINO/MATELICA CALCIO 1921 del 30.04.2022 avrà inizio alle **ore 16,30**

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

Visti gli accordi societari la gara CSI RECANATI/MORROVALLE viene **anticipata a venerdì 29.04.2022 alle ore 21,00.**

Visti gli accordi societari la gara BORGO MOGLIANO MADAL FC/PALOMBESE viene **anticipata a sabato 30 aprile alle ore 16,30**

Visti gli accordi societari la gara UNIONE CALCIO PERGOLESE/CASININA viene **anticipata a sabato 30 aprile alle ore 15,00.**

Visti gli accordi societari la gara FALCO ACQUALAGNA/FRONTONESE viene **anticipata a sabato 30 aprile alle ore 14,30**

Visti gli accordi societari la gara SEFRENSE/SAN GINESIO CALCIO viene **anticipata a sabato 30 aprile alle ore 16,00**

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Visti gli accordi societari la gara FERMIGNANESE/MARINA CALCIO viene **anticipata a venerdì 29 aprile alle ore 18,00**.

Visti gli accordi societari la gara SENIGALLIA CALCIO/VILLA S.MARTINO viene **anticipata a venerdì 29 aprile alle ore 20,00**

**CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 REGIONALE**

Visti gli accordi societari la gara ATLETICO AZZURRA COLLI/UNIONE PIAZZA IMMACOLATA **viene posticipata a lunedì 02.05.2022 alle ore 18,15**

Visti gli accordi societari la gara REAL METAURO 2018/VIGOR SENIGALLIA viene **anticipata a sabato 30 aprile alle ore 15,30.**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

ECCELLENZA

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE A - 14 Giornata - R | | | | | LMV URBINO CALCIO | - FABRIANO CERRETO | 0 - 0 |  | | SAN MARCO SERVIGLIANO | - ATLETICO GALLO | 0 - 1 |  | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Agnese Lazzaretti, nella seduta del 26/04/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 24/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 5/2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SETTIMI MIRCO | (SAN MARCO SERVIGLIANO) |  |  |  |

Per proteste

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUCARINI MARCO | (LMV URBINO CALCIO) |  |  |  |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SETTIMI MIRCO | (SAN MARCO SERVIGLIANO) |  |  |  |

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARCELLI GABRIELE | (LMV URBINO CALCIO) |  |  |  |

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FONTANA LUIGI | (LMV URBINO CALCIO) |  | GIUNCHETTI ENRICO | (LMV URBINO CALCIO) |

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANTAMARIANOVA SAMUELE | (FABRIANO CERRETO) |  |  |  |

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LATTANZI ELIA | (FABRIANO CERRETO) |  |  |  |

AMMONIZIONE (VIII INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOBILI ANDREA | (ATLETICO GALLO) |  |  |  |

AMMONIZIONE (VII INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DI GENNARO ALEX | (ATLETICO GALLO) |  |  |  |

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSSI ALESSANDRO | (LMV URBINO CALCIO) |  | BERTEA AGUSTIN ALEJAND | (SAN MARCO SERVIGLIANO) |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAIOLA FELICE | (LMV URBINO CALCIO) |  | RANGO NICOLAS | (SAN MARCO SERVIGLIANO) |

PROMOZIONE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE A - 10 Giornata - R | | | | | ATLETICO MONDOLFOMAROTTA | - FERMIGNANESE | 2 - 1 |  | | VILLA S.MARTINO | - OSIMANA | 2 - 2 |  | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Agnese Lazzaretti, nella seduta del 26/04/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEODORI MARCO | (FERMIGNANESE) |  |  |  |

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERENI SIMONE | (ATLETICO MONDOLFOMAROTTA) |  |  |  |

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PATRIZI LUCA | (OSIMANA) |  |  |  |

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BACCIARDI EMANUELE | (FERMIGNANESE) |  | VIRGILI LUCA | (VILLA S.MARTINO) |

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARSENDI FILIPPO | (ATLETICO MONDOLFOMAROTTA) |  |  |  |

AMMONIZIONE (VIII INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAOLI THOMAS | (VILLA S.MARTINO) |  |  |  |

AMMONIZIONE (VII INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSI ALESSANDRO | (ATLETICO MONDOLFOMAROTTA) |  | ANGELINI MATTEO | (VILLA S.MARTINO) |

AMMONIZIONE (VI INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORDELLA GIOVANNI | (ATLETICO MONDOLFOMAROTTA) |  | GORI CHRISTIAN | (FERMIGNANESE) |

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOXHA KRISTIAN | (FERMIGNANESE) |  | GANCI MASSIMO | (OSIMANA) |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODAN ALEXANDRU | (VILLA S.MARTINO) |  |  |  |

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 06/05/2022.**

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 208 – RIUNIONE DELL’11 APRILE 2022**

# La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 11 aprile 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

# DECISIONE N. 56/2021-2022

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

# Avv. Piero Paciaroni - Presidente

# Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

# Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

# Avv. Francesco Scaloni – Componente

# Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

# Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

# nella riunione dell’11 aprile 2022,

a seguito del reclamo n. 56 promosso dalla A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP in data 31 marzo 2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 giornate al calciatore TRAWALLY MUSTAPHA applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 197 del 30/03/2022,

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 11 aprile 2022, Francesco Scaloni,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sportiva della squalifica per 3 giornate al calciatore TRAWALLY MUSTAPHA *“ per aver, a fine gara, colpito con una testata al volto un giocatore avversario. “*

La A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP ha proposto reclamo in data 31 marzo 2022, con richiesta di riduzione della sanzione, sostenendo che il calciatore aveva reagito agli insulti ed offese rivoltegli da alcuni avversari ed aveva colpito uno di loro ma non in modo violento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal referto arbitrale, che costituisce fonte di prova privilegiata, risulta che TRAWALLY MUSTAPHA “ *Al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, ha colpito con una violenta testata al volto l’avversario Di Francesco Ariel nr. 11, procurandogli vistosa perdita di sangue dalla bocca. “.*

Alla luce di ciò risulta innegabile che il calciatore sanzionato si sia reso protagonista di un comportamento che rientra nella fattispecie prevista dall’art. 38 CGS ( Condotta violenta dei calciatori ) e che pertanto risulti congrua la sanzione ( minima ) applicata dal Giudice Sportivo, il che comporta la reiezione del reclamo.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 aprile 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 aprile 2022

Il Segretario f.f.

F.to in orignale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 57/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

# Avv. Piero Paciaroni - Presidente

# Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

# Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

# Avv. Francesco Scaloni – Componente

# Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

# Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

# nella riunione dell’11 aprile 2022,

a seguito del reclamo n. 57 promosso dalla A.S.D. PIANDIROSE in data 3 aprile 2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 06/08/2022 all’allenatore SARTINI MARCO decisa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 197 del 30/3/2022

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 11 aprile 2022, Lorenzo Casagrande Albano,

- preso atto che la reclamante che ha chiesto di essere ascoltata e che a tal fine è stata convocata non si è presentata alla odierna discussione,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sportiva della squalifica fino al 6-8-2022 all’allenatore SARTINI MARCO *“ Per aver, a fine gara, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario, proferendo nei confronti del predetto calciatore l’epiteto “ nero di m…”, comportante discriminazione per motivi di razza, e dunque per aver violato gli artt. 1 e 28 comma 3 CGS. Alla notifica del provvedimento inoltre si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso. “*

La A.S.D. PIANDIROSA ha proposto reclamo in data 3 aprile 2022, con richiesta di annullamento o quantomeno di riduzione della sanzione, sostenendo che l’allenatore non ha messo in atto comportamenti discriminatori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal rapporto arbitrale, che ai sensi dell’art. 61 CGS fa *“ piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “,* risulta in maniera incontestabile sia che l’allenatore SARTINI MARCO ha proferito nei confronti di un giocatore avversario la frase discriminatoria riportata nel provvedimento del giudice sportivo, sia che lo stesso dopo che gli era stato notificato il provvedimento di espulsione si è avvicinato al direttore di gara “ *in modo minaccioso protestandomi in faccia “.*

Alla luce di tali comportamenti la sanzione inflitta risulta essere congrua rispetto alla normativa ed alla giurisprudenza di questa corte per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. PIANDIROSE.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 aprile 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 aprile 2022

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 58/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

# Avv. Piero Paciaroni - Presidente

# Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

# Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

# Avv. Francesco Scaloni – Componente

# Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

# Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

# nella riunione dell’11 aprile 2022,

a seguito del reclamo n. 58 promosso dalla S.S. AUDAX 1970 S.ANGELO in data 28 marzo 2022 avverso le sanzioni sportive dell’ammenda di € 100,00, dell’ammenda di € 50,00, della inibizione fino al 4/5/2022 al dirigente GREGORINI DAVIDE e la squalifica fino al 25/4/2022 al calciatore BENIGNI MARCO decise dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 26/3/2022 calcio a cinque. - esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 11 aprile 2022, Donatella Bordi,

- sentita la reclamante alla richiesta audizione,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto le sanzioni sportive dell’ammenda di € 100,00, dell’ammenda di € 50,00, della inibizione fino al 4/5/2022 al dirigente GREGORINI DAVIDE e la squalifica fino al 25/4/2022 al calciatore BENIGNI MARCO.

La S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO ha proposto reclamo in data 28 marzo 2022, chiedendo l’annullamento e/o la riduzione delle sanzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarato che il reclamo contro le due distinte sanzioni pecuniarie, stabilite per due diversi comportamenti messi in atto dalla società, non sono reclamabili in base a quanto dispone l’articolo 137 CGS e quindi alla corte ne è precluso l’esame.

Per quanto riguarda la inibizione e la squalifica la corte ritiene che il reclamo vada respinto in quanto dal rapporto arbitrale, che ai sensi dell’art. 61 CGS fa *“ piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “,* risulta in maniera incontestabile che sia il dirigente che il calciatore hanno messo in atto i comportamenti loro addebitati nei provvedimenti del giudice sportivo e che le sanzioni inflitte siano congrue rispetto alla norme del CGS ed alla giurisprudenza di questa corte.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 aprile 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Donatella Bordi Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 aprile 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 59/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

# Avv. Piero Paciaroni - Presidente

# Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

# Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

# Avv. Francesco Scaloni – Componente

# Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

# Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

# nella riunione dell’11 aprile 2022,

a seguito del reclamo n. 59 promosso dalla U.S. PINTURETTA FALCOR in data 4 aprile 2022 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 300,00 alla reclamante decisa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 197 del 30/3/2022,

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 11 aprile 2022, Piero Paciaroni,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sportiva dell’ammenda di € 300,00 alla società U.S. PINTURETTA FALCOR “ *Per aver permesso ad un soggetto non identificato di entrare nello spazio antistante gli spogliatoi per rivolgere insulti e minacce all’arbitro. “.*

La società ha proposto reclamo, chiedendo l’annullamento della sanzione, ed ha dichiarato che il soggetto che ha messo in atto il comportamento irriguardoso non era un soggetto non identificato, trattandosi del Presidente Verdecchia Stelio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce di quanto dichiarato dalla reclamante, a firma dello stesso presidente, il comportamento irriguardoso riportato nel rapporto arbitrale va imputato allo stesso Verdecchia Stelio per cui l’ammenda inflitta va annullata con trasmissione degli atti al giudice sportivo che assumerà i provvedimenti di sua competenza nei confronti del soggetto autore di quanto refertato.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo ed annulla l’ammenda; atti al Giudice sportivo territoriale per i provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 aprile 2022.

Il Relatore e Presidente

F.to in originale

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 aprile 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 60/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

# Avv. Piero Paciaroni - Presidente

# Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

# Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

# Avv. Francesco Scaloni – Componente

# Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

# Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

# nella riunione dell’11 aprile 2022,

a seguito del reclamo n. 60 promosso dalla A.S.D. POLISPORTIVA ALTIDONA in data 31 marzo 2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 giornate al calciatore COCCO EMANUELE decisa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato provinciale Ascoli Piceno Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 30/3/2022

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- dato atto della assenza della reclamante alla richiesta audizione,

- relatore, nell’udienza del giorno 11 aprile 2022, Giovanni Spanti,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sportiva della squalifica per 3 giornate al calciatore COCCO EMANUELE “ *Per condotta violenta nei confronti di un avversario a gioco fermo. “.*

La A.S.D. POLISPORTIVA ALTIDONA ha proposto reclamo, chiedendo la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal rapporto arbitrale risulta che il calciatore sanzionato ha messo in atto una condotta gravemente antisportiva, come previsto dall’art. 39 CGS, punibile con la sanzione minima della squalifica per due giornate, ma non una condotta violenta, come prevista dall’art. 38 CGS, per cui il reclamo deve essere accolto con riduzione della sanzione.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore COCCO EMANUELE a 2 giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 aprile 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 aprile 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 61/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

# Avv. Piero Paciaroni - Presidente

# Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

# Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

# Avv. Francesco Scaloni – Componente

# Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

# Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

# nella riunione dell’11 aprile 2022,

a seguito del reclamo n. 61 promosso dalla U.S. FERMIGNANESE in data 1 aprile 2022 avverso la decisione del Giudice sportivo territoriale relativa alla gara OSIMANA - FERMIGNANESE del 19/3/2022 pubblicata sul Com.Uff. 197 del 30/3/2022 con la quale è stato respinto il ricorso della U.S. FERMIGNANESE ed omologato il risultato conseguito sul campo di U.S.D. OSIMANA 1 – U.S. FERMIGNANESE 0.

- esaminato il reclamo e la memoria aggiuntiva depositata dalla reclamante U.S. FERMIGNANESE;

- esaminate le controdeduzioni depositate dalla controparte U.S.D. OSIMANA;

- visti tutti gli atti;

- audite la reclamante e la controparte alla richiesta audizione;

- sentito a chiarimenti l’arbitro della gara;

- relatore, nell’udienza del giorno 11 aprile 2022, Francesco Scaloni,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha respinto il ricorso della U.S. FERMIGNANESE ed omologato il risultato conseguito sul campo di U.S.D. OSIMANA 1 – U.S. FERMIGNANESE 0.

La U.S. FERMIGNESE ha proposto reclamo, chiedendo che fosse disposta la ripetizione della gara in quanto era stato commesso un errore tecnico dal direttore di gara in occasione di un calcio di rigore assegnato alla reclamante, mentre la U.S.D. OSIMANA ha chiesto la conferma di quanto deciso dal giudice sportivo.

L’arbitro ha dichiarato:

- di aver assegnato un calcio di rigore a favore della U.S. FERMIGNANESE al 32° circa del primo tempo;

- che ci sono state molte discussioni sul posizionamento del pallone sul dischetto di rigore in quanto erano presenti delle buche e che il pallone è stato spostato più volte;

- che una volta sistemato correttamente il pallone ha fischiato per l’esecuzione del rigore;

- che il calciatore incaricato del tiro, dopo aver fatto un passo in avanti, si è fermato in quanto il pallone si era spostato di qualche centimetro;

- che lo stesso calciatore ha preso il pallone con le mani per risistemarlo sul dischetto del rigore;

- che a questo punto egli ha fischiato una punizione contro la Fermignanese per il fallo di mano commesso dal calciatore incaricato del tiro senza assumere altri provvedimenti.

Il direttore di gara ha altresì precisato che quando il calciatore si era fermato dopo la breve rincorsa si trovava a 7-8 metri dal pallone, che lo ha guardato dopo che il pallone si era mosso, che lui non aveva detto e fatto nulla, che il calciatore, camminando è arrivato al pallone e lo ha preso con le mani per risistemarlo ed ha concluso che successivamente, riflettendo a mente fredda sulla decisione assunta, era giunto alla conclusione di aver commesso un errore tecnico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La corte ritiene che il reclamo debba essere accolto e che vada ordinata la ripetizione della gara per errore tecnico commesso dal direttore di gara.

A prescindere dal riconoscimento dello stesso arbitro di aver commesso un errore tecnico, la sussistenza dello stesso risulta palese dall’esame di quanto prevede il Regolamento del Giuoco del Calcio sotto la voce “ Il calcio di rigore “ che alla sezione 1 ( Procedura ) dispone che *“ Dopo che i calciatori hanno preso posizione in conformità con questa Regola, l’arbitro emette il fischio per l’esecuzione del calcio di rigore. “* e subito dopo che *“ Il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente. “.*

In base alle dichiarazioni dell’arbitro risulta evidente che, quando lui ha fischiato il fallo di mano del calciatore della Fermignanese, il pallone non era in gioco in quanto non era stato calciato ed i direttore di gara non poteva fischiare un fallo di mano.

L’errore tecnico commesso dall’arbitro è confermato nella sezione 2 ( Infrazioni e Sanzioni ) ove è stabilito che *“ una volta che l’arbitro emette il fischio per l’esecuzione di un calcio di rigore, il tiro deve essere eseguito; se non viene eseguito l’arbitro può adottare provvedimenti disciplinari prima di emettere il nuovo fischio per l’esecuzione del calcio di rigore. “.*

Pertanto il direttore di gara, non essendo stato eseguito il calcio di rigore dal calciatore incaricato del tiro che si era fermato quando il pallone si era spostato, avrebbe potuto adottare provvedimenti disciplinari per poi emettere un nuovo fischio per l’esecuzione del calcio di rigore, ma di certo non poteva fischiare una punizione per fallo di mano, non essendo in gioco il pallone.

Va qui ricordato che, come già più volte stabilito dalla giurisprudenza della CSA nazionale l’errore tecnico sussiste quando l’arbitro applica, come nel caso in esame, regole che non esistono e che in tali fattispecie non esiste alcun margine di di discrezionalità per il direttore di gara, non trattandosi di interpretazione e valutazione di un fatto di giuoco ( che è una decisione di esclusiva competenza dell’arbitro nei confronti della quale non è consentito alcun reclamo ), ma, come è accaduto, di mancata applicazione di una specifica norma ( emettere un nuovo fischio per l’esecuzione del calcio di rigore ), assumendo una decisione non contemplata dal Regolamento ( fallo di mano con pallone non in gioco commesso dal calciatore incaricato della esecuzione del calcio di rigore ).

Alla luce di tutto ciò, essendo evidente sia l’errore tecnico commesso dal direttore di gara sia l’influenza dello stesso in ordine alla regolarità della gara, il reclamo deve essere accolto e deve essere ordinata la ripetizione della gara in base a quanto prevede l’art. 10 CGS

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale accoglie il reclamo e ,per l’effetto, dispone la ripetizione della gara.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 aprile 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 aprile 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 207 – RIUNIONE DELL’11 APRILE 2022**

**Decisione n. 6/TFT 2021/2022**

**Deferimento n. 007168/183 pfi 21-22 PM/ps del 22 marzo 2022**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione dell’11 aprile 2022, a seguito del deferimento n.007168/183 pfi 21-22 PM/ps del 22 marzo 2022 a carico del sig. MEDINI PIETRO e della società A.S.D. JUNIOR CALCIO ANCONA ha pronunciato ha pronunciato la seguente

DECISIONE

**Il deferimento**

Con provvedimento del 22 marzo 2022 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito:

* il sig. **PIETRO MEDINI**, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. JuniorCalcio Ancona:

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nei primi giorni del mese di settembre 2021, preso contatto con la sig.ra Stefania Zito, madre esercente la potestà genitoriale sul calciatore minorenne sig. Alessandro Terrè, già tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Giovane Offagna S.B.A., allo scopo di convincerlo a tesserarsi nella medsima stagione sportiva 2021-2022 per la società JuniorCalcioAncona.

* La Società **A.S.D. JuniorCalcio Ancona:**

per la violazione dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sog. Pietro Medii, all’epoca dei fatti dirigente direttore tecnico della società, così com descritto nel precedente capo di incolpazione.

Con nota del 22 marzo 2022 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Richiesta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 127 C.G.S.**

Prima dello svolgimento dell’odierna udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, gli incolpati hanno chiesto all’organo giudicante l’applicazione della sanzioni ridotte di 2 mesi di inibizione per il dirigente e della ammenda di euro 300,00 per la società come concordato con il rappresentante della Procura federale, il quale ha specificato che l’accordo è avvenuto partendo dalle pene base di 3 mesi di inibizione e di 500,00 euro di ammenda, diminuite di 1/3, così come previsto dalla norma.

il Tribunale,

- valutata la proposta di applicazione delle sanzioni come concordata dal deferito con la Procura federale;

- ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1, C.G.S.;

- esaminate le sanzioni così determinate ai sensi del comma 3 art. Cit. : sanzione base 3 (tre) mesi di inibizione per il dirigente e ammenda di euro 500,00 per la società, diminuite ai sensi dell’art. 127 CGS, a 2 (due) mesi di inibizione ed a euro 300,00 di ammenda;

- risultando ritualmente formulate la proposta e ritenute corrette le qualificazioni dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni finali,

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale dispone, in applicazione dell’art. 127 C.g.s., le seguenti sanzioni:

* al sig. MEDINI PIETRO inibizione per 2 mesi
* alla società A.S.D. JUNIOR CALCIO ANCONA l’ammenda di € 300,00.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 aprile 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 aprile 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 215 – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2022**

# La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 20 aprile 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N.62/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA,

nella riunione del 20 aprile 2022,

a seguito del reclamo n. 62 promosso dalla A.S.D. LARGO EUROPA LUCIANO BOCCHINI in data 8 aprile 2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 03/04/2024 ai calciatori BOVE ALESSANDRO, VITO SAMUELE e KOUAO MALAN JEAN PAUL applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 203 del 06/04/2022,

- esaminato il reclamo e la memoria aggiuntiva inviata dalla reclamante;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 20 aprile 2022, Valentina Pupo,

- sentita la reclamante alla richiesta audizione,

- sentito a chiarimenti l’arbitro,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sportiva della squalifica fino al 03/04/2024 ai calciatori VITO SAMUELE, KOUAO MALAN JEAN PAUL e BOVE ALESSANDRO, quest’ultimo i ai sensi dell’articolo 5 CGS quale capitano della squadra.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società A.S.D. LARGO EUROPA LUCIANO BOCCHINI, sostenendo che nessuno dei tesserati sanzionati era venuto a contatto fisico con l’arbitro, dichiarando che l’autore del contatto fisico con il direttore di gara era il calciatore Nunez Mariano e quindi chiedendo l’annullamento delle decisioni assunte dal giudice sportivo.

Sentito a chiarimenti, l’arbitro dichiarava che in occasione di una sua decisione contraria alla reclamante era stato accerchiato da numerosi giocatori della A.S.D. LARGO EUROPA LUCIANO BOCCHINI e che in tale occasione era stato colpito alle spalle da due-tre calci alle gambe, ma senza aver potuto individuare l’autore del gesto.

Precisava che i tre giocatori sanzionati si trovavano di fronte a lui, che tutti e tre lo avevano minacciato, che i calciatori Vito Samuele e Kouao Malan Jean Paul lo avevano spintonato appoggiando il loro petto al suo, ma senza mettergli le mani addosso, mentre il calciatore Bove Alessandro non lo aveva né spintonato né toccato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale ritiene che il reclamo debba essere accolto.

Per quanto riguarda i calciatori Vito Samuele e Kouao Malan Jean Paul risulta evidente che il loro comportamento sia sanzionabile ai sensi dell’articolo 36 1° comma, lettera b), CGS, avendo escluso il direttore di gara che abbiano messo in atto una condotta violenta nei suoi confronti, con l’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica ciascuno.

Al calciatore Kouao Malan Jean Paul vanno aggiunte altre 2 giornate di squalifica per le minacce e quindi va inflitta complessivamente la sanzione di 6 giornate di squalifica per i distinti comportamenti messi in atto.

Per quanto riguarda il capitano Bove Alessandro sanzionato ai sensi dell’art. 5 CGS quale capitano della squadra, il provvedimento deve essere annullato, essendo stato individuato tramite la dichiarazione effettuata dalla reclamante l’autore della condotta violenta nel calciatore Nunez Mariano, disponendo la predetta norma che *“ La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto. “.*

Conseguentemente gli atti vanno restituiti al giudice sportivo per i provvedimenti di sua competenza nei confronti dell’autore della condotta violenta.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo, e per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore VITO SAMUELE a 4 giornate e riduce la squalifica al calciatore KOUAO MALAN JEAN PAUL a 6 giornate.

Ai sensi dell’art. 5 C.g.s. annulla la squalifica al capitano BOVE ALESSANDRO e manda gli atti al Giudice sportivo territoriale per i provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 aprile 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Valentina Pupo Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 aprile 2022

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 06/05/2022.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 26/04/2022.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |